

Data:

martedì 28.10.2014

Il Sole
24 ORE

Estratto da Pagina:

40

Corte costituzionale. La legge statale supera le disposizioni locali anche nei piccoli cantieri

Illegittime le leggi regionali su rocce e terre di scavo

Paola Ficco

■ La giunta regionale del Veneto non poteva deliberare in materia di **rocce e terre di scavo** dei piccoli cantieri. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con sentenza n. 232 depositata il 10 ottobre 2014, ha annullato la delibera della giunta regionale veneta 11 febbraio 2013, n. 179, recante «Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all'articolo 266, comma 7, del Dlgs n. 152 del 2006».

Tale disposizione del "Codice ambientale" ascrive la piccola dimensione ai cantieri la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi di materiale.

L'azione regionale e la reazione della Consulta replicano analoghe situazioni in materia verificatesi in Friuli Venezia

Giulia (legge regionale 26/2012 e sentenza 300/2013) e nella Provincia autonoma di Trento (legge provinciale 4/2013 e sentenza 70/2014), dove il potere esercitato a livello locale aveva innescato il conflitto di attribuzione rispetto alla competenza in materia che è «interamente attratta nell'ambito delle competenze dello Stato». La Corte ha confermato che in materia di rocce e terre da scavo «non residua alcuna competenza - neppure di carattere suppletivo e cedevole - in capo alle Regioni e alle Province autonome in vista della semplificazione delle procedure da applicarsi ai cantieri di piccole dimensioni».

La Corte ha chiarito, sotto il profilo temporale, la norma impugnata aveva esaurito i suoi effetti poiché, nelle more

del giudizio, era stata approvato l'articolo 41bis, Dl 69/2013 (legge 98/2013) recante le semplificazioni su terre e rocce da scavo provenienti da piccoli cantieri.

L'esigenza di semplificazione è stata dunque «soddisfatta dagli interventi legislativi statali», pertanto, la delibera veneta 11 febbraio 2013, n. 179 è da considerarsi cedevole rispetto alla disciplina statale e «ha esaurito i suoi effetti».

Le situazioni friulane, trentine e venete non esauriscono la gamma delle disposizioni regionali in materia, tuttavia se ne differenziano perché oggetto di specifico annullamento.

In ogni caso, il principio affermato dalla Corte è chiaro: le leggi regionali in materia di semplificazioni per i piccoli cantieri non possono più esse-

re applicate poiché è intervenuta la legge statale. Del resto si è trattato in ogni caso di «discipline ponte».

La Corte conferma anche il principio secondo cui, a prescindere da terre e rocce, le Regioni non sono legittimate a stabilire i criteri qualitativi e quantitativi che specifiche tipologie di rifiuti devono soddisfare per diventare sottoprodotti.

Ma quali sono gli effetti della sentenza in esame per le imprese che fruivano delle disposizioni regionali? Sul punto, in applicazione del principio dell'affidamento e della conseguente buona fede, si ritiene che non possa essere imputabile al privato l'osservanza di una disciplina che la Regione non era legittimata ad adottare, poi censurata a livello costituzionale. Pertanto, le imprese non possono essere ritenute responsabili per attività iniziate e/o svolte in modo conforme ai cantieri iniziati in osservanza delle norme regionali poi cadute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.